

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2458)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 4 ottobre 1967 (V. Stampato n. 4221)*

d'iniziativa dei deputati BARBI, BASSI, AMODIO, LAFORGIA e CASTELLUCCI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 ottobre 1967*

Norme sugli interventi in favore della pesca nel Mezzogiorno

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I contributi previsti dall'articolo 17 — secondo comma — della legge 26 giugno 1965, n. 717, si intendono concedibili alle cooperative di pescatori e ai loro consorzi, ed alle imprese di pesca, individuali e collettive.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno determina l'importo massimo dei fondi da destinare, nell'ambito degli stanziamenti assegnati al settore della pesca dal piano di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, alle singole categorie di beneficiari, assicurando comunque una adeguata percentuale alle cooperative ed ai consorzi di cooperative.

Art. 2.

Per la pesca oceanica i contributi di cui all'articolo 17 — secondo comma — della legge 26 giugno 1965, n. 717, sono concessi per gli scafi, attrezzature ed impianti, indicati all'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634, entrati in esercizio successivamente al 30 giugno 1965.